



N. _____ di Rep. _____

PROVINCIA DI VERONA

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

servizio di brokeraggio assicurativo per la Provincia di Verona per la durata di
quattro anni CIG 5792581D0C

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, oggi

del mese di _____

in un Ufficio _____

della sede della Provincia di Verona, in via S. Maria Antica n. 1

(...../...../.....)

AVANTI A ME

dottor segretario generale della Provincia di Verona, autorizzato a
rogare i contratti in cui detto Ente, è parte, ai sensi dell'articolo 97, comma 4,
lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso,

SONO COMPARI

- da una parte:

il dott./ing. (dirigente), nato/a a (..) il 19.. e domiciliato/a
per la sua carica presso la sede della Provincia di Verona, il/la quale interviene nel
presente Atto in nome e per conto della stessa, codice fiscale numero
00654810233, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche

Provincia. Il dott./ing. (dirigente), è competente a stipulare i contratti per conto della Provincia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'articolo 75 dello statuto provinciale, dell'articolo 17 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia numero in data Lo stesso interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione numero in data

- dall'altra parte:

il sig : nato a, il residente in Vian....., il quale interviene nel presente Atto, in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, dell'impresa/società con sede legale in (..), via cap....., codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di, partita IVA n.,..... capitale sociale euro/00 (€) interamente versato. La suddetta impresa/società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Operatore economico".

(se la parte è un procuratore) il sig nato a (..), il 19.., residente a(..), in Via, cap....., il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società con sede legale in(..), Via, cap., codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di, partita IVA n....., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante di sig..... ,

con scrittura privata autenticata dal Notaio dott rep..... del
20., registrata all' Ufficio di in data al n..... serie che, in
originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è
allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte integrante e sostanziale). La
suddetta impresa/società nel contesto dell'Atto verrà chiamata,
per brevità, anche “Operatore economico”.

(in caso di RTI) Il sig rappresenta il raggruppamento temporaneo di
imprese costituito con atto pubblico del dott., notaio in,
in data, repertorio n., raccolta n., regi-
strato a il, al n., serie, che in copia certificata
conforme all'originale dallo stesso notaio, dott., in data, si al-
lega al presente Atto sotto la lettera “.....” per costituirne parte integrante e so-
stanziale.

Detto Raggruppamento temporaneo di imprese, che nel contesto del presente Atto
sarà chiamato, per brevità, anche “Operatore economico” o “Raggruppamento tem-
poraneo”, è costituito fra:

- con sede in (.), Via n.,
cap codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio
di, partita IVA n....., capitale sociale
euro/00 (€) interamente versato,
mandataria;

- con sede in (.), Via n.,
cap, codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio
di, partita IVA n....., capitale sociale

euro/00 (€) interamente versato,
mandante.


Detti componenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

- con determinazione del dirigente del Servizio contratti pubblici n.....in data, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato all'operatore economico il servizio di brokeraggio assicurativo per la Provincia di Verona per la durata di quattro anni;

-, responsabile del procedimento del suddetto servizio, ha attestato, con dichiarazione in data, acquisita al protocollo dell'Ente in data, al n., che la suddetta determinazione dirigenziale, n., in data, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico, e che sussistono tutte le condizioni per la stipulazione del contratto come previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, commi 8 e 10, 65 e 79, comma 5;

- **(solo per società di capitali)** l'operatore economico ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza



di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall'"Operatore economico" come allegato alla nota del, acquisita al protocollo della "Provincia" in data al n.....

- **(eventuale)** l'Ufficio Territoriale del Governo di con nota del acquisita al protocollo della Provincia il al numero, ha comunicato che (*nome ditta*) non versa in situazioni preclusive alla stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni come previsto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni;
- **(eventuale)** che con nota numero di protocollo in data, la Provincia di Verona ha richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo di le informazioni di cui all'articolo 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni;
- **(eventuale)** a tutt' oggi, non sono pervenute le relative comunicazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 45 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo (o 92, comma 2,) del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni;

- il dirigente della struttura interessata con nota in data
....., acquisita al protocollo dell'Ente in data
al n., ai sensi dell'articolo 26, c. 3-bis, Legge 23
dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni,
ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3
del suddetto articolo e che la stessa si intende parte integrante e
sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente
allegata.

PREMETTONO INOLTRE CHE

L'operatore economico ha prodotto la documentazione prevista per la stipula ed
effettuato le richieste comunicazioni, come previsto dal capitolato speciale
d'appalto.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne
costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

1. La Provincia, come sopra rappresentata, affida alla società
_____ che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio
di brokeraggio assicurativo per la durata di quattro anni.
2. L'operatore economico si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni,
modalità e patti previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale, ap-

provato con determinazione dirigenziale n..... in data Detto capitolato, in copia certificata conforme all'originale da , in data, è allegato al presente contratto sotto la lettera "....." per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. L'operatore economico si obbliga, inoltre, ad eseguire l'appalto agli ulteriori patti, modalità e condizioni indicati nell'offerta tecnica ed economica presentata dallo stesso in sede di gara. Detti documenti sono allegati al presente Atto sotto la lettera "... " per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. **(eventuale)** Le Parti dichiarano di avere sottoscritto in data odierna per la loro integrale accettazione i seguenti documenti, e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e restano depositati agli atti della Provincia.

ARTICOLO 3

(Durata del contratto)

1. Le parti danno atto che la durata del contratto è di quattro anni, con decorrenza presumibilmente dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2018.
2. **(eventuale)** Le parti dichiarano che il servizio ha avuto effettivamente inizio il _____ come risulta da apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'operatore economico e dalla Provincia e protocollato al n. _____ del _____.
3. La Provincia si riserva la facoltà di disporre, per ragioni tecniche, la proroga del contratto oltre la scadenza. In tal caso l'operatore economico ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni

pattuite con il presente contratto.

4. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.

ARTICOLO 4

(Clausola di legalità)

1. L'operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona alla voce "documenti-gare- condizioni generali per la partecipazione a gare", per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile o a discrezionalità della Provincia sulla cauzione.
3. La Provincia si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni -

ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.

4. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
5. L'operatore economico si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e di subcontratto l'impegno espresso al precedente punto 1.
6. L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

ARTICOLO 5

(Cauzione definitiva)

1. La Provincia prende atto che l'operatore economico, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, ha costituito, come previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una cauzione definitiva di euro _____, commisurata al valore del presente contratto, a mezzo _____ a garanzia di contratto d'appalto pubblico di forniture e servizi n. _____, valida dal _____ al _____, stipulata con _____, agenzia _____. Detta polizza risulta acquisita al protocollo generale della "Provincia" il _____, al n. _____ di registro di protocollo quale allegato n. _____ alla nota del _____.

2. **(se applicabile)** La suddetta cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'operatore economico è in possesso della certificazione di cui all'articolo 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, come risulta dalla copia conforme all'originale del certificato di qualità n. _____, in data _____, rilasciato dall'istituto _____, ed acquisita al protocollo generale della "Provincia" il _____, al n. _____ di registro di protocollo.
3. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, utilizzando a tal fine i provvedimenti di liquidazione, direttamente rinvenibili dal portale web della Provincia.
4. L'operatore economico riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, la Provincia ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte.
5. La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità come previsto dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

ARTICOLO 6

(Sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. La Provincia e l'operatore economico si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l'articolo 308 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 7

(Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni.

ARTICOLO 8

(Risoluzione del contratto)

1. La Provincia si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto qualora l'operatore economico sia inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato e all'offerta tecnica, o comunque per grave inadempimento o ritardo, anche se relativo a condizioni e presidi di sicurezza.
2. Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nei casi di:
 - a) ritardo nello svolgimento dei servizi che abbia comportato l'applicazione di penali complessivamente superiori al dieci per cento (10%) del valore annuale del contratto;
 - b) anche a prescindere dalla fattispecie di cui al punto a), dopo tre contestazioni scritte debitamente motivate e documentate relative a violazioni del capitolato e a carenze che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
 - c) verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 163/2006 e dall'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - d) fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'Operatore

economico", secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato; il contratto si riterrà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;

- e) cancellazione dell'affidatario dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- f) ricorrenza di fatti gravi che minano all'evidenza l'imparzialità dell'attività del broker;
- g) reati che minano la moralità professionale, anche se compiuti dal referente del broker;
- h) ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.


3. E' facoltà della Provincia risolvere il contratto qualora l'operatore economico conceda, anche di fatto, in subappalto in tutto o in parte il presente servizio senza l'autorizzazione della Provincia stessa.

4. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che la Provincia intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'operatore economico ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

5. La risoluzione non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Anche in caso di risoluzione l'operatore economico è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo operatore economico.

7. Nel caso in cui l'operatore economico risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, la Provincia può sempre diffidare per iscritto l'operatore



economico a conformarsi alle condizioni previste nel presente contratto e assegna un termine per l'adempimento. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, la Provincia, se non ritiene di provvedere all'esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall'articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

8. Si applicano gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 163/2006.

ARTICOLO 9

(Recesso dal contratto)

1. **(eventuale)** L'operatore economico dichiara di essere a conoscenza che la Provincia recederà dal presente contratto, stipulato in assenza delle informazioni del prefetto ai fini della legge cosiddetta "antimafia", nei casi previsti dal D.lgs. n. 159/2011.
2. In base a quanto disposto dalle disposizioni in ordine al riordino delle Province, questo Ente si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza che l'operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo ad esclusione naturalmente delle prestazioni già effettuate che saranno senz'altro liquidate.
3. La Provincia può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio secondo la procedura prevista dall'articolo 134 del decreto legislativo 163/2006. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'Operatore economico almeno venti giorni prima del recesso.
4. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di

committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. La Provincia di Verona rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico con i mezzi previsti dal presente capitolato.
6. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. La Provincia non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.
7. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, la Provincia recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ARTICOLO 10

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. In particolare l'operatore economico si obbliga:
 - a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto

del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla Provincia che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

- b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - c) a trasmettere alla Provincia i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
 - d) ad informare contestualmente la Provincia e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verona qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, la Provincia, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.
4. La Provincia e l'operatore economico si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione

basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ARTICOLO 11

(Corrispettivo dell'appalto)

1. Le parti dichiarano che il servizio di brokeraggio di cui al presente contratto non comporta per la Provincia di Verona alcun onere, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro.
2. La commissione per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto all'affidatario direttamente dalle compagnie assicuratrici nei limiti delle percentuali di commissione sui premi di assicurazione, offerte in sede di gara (..... % sui premi di assicurazione per le coperture RCA e Kasko e % sui premi di assicurazione per le altre coperture diverse dal ramo RCA, per le procedure concluse successivamente all'affidamento del servizio di brokeraggio) o praticate dal broker uscente (per le gare già concluse, per tutte le annualità residue dei contratti di assicurazione in corso).
3. In caso di aggiudicazione il broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto alla commissione già stabilita in rapporto alle polizze in essere e, per i contratti assicurativi ancora da stipulare, di quella dichiarata in sede di partecipazione alla gara, sotto qualsiasi denominazione (nemmeno quale rimborso spese, compenso o altro).
4. La Provincia e l'operatore economico danno atto che il corrispettivo massimo previsto per il presente appalto è di euro

ARTICOLO 12

(Cessione del credito)

1. Qualora l'operatore economico ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 163/2006, i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese alla Provincia l'atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010.
2. L'operatore economico prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006 da parte del cessionario.
3. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile alla "Provincia" per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

ARTICOLO 13

(Modalità di rimborso delle anticipazioni per premi in scadenza)

1. La Provincia rimborserà all'appaltatore le somme dalle stesso eventualmente corrisposte ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. n) del capitolato entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo generale dell'Ente della relativa richiesta di rimborso.
2. La Provincia invierà gli avvisi di emissione dei titoli di spesa di cui al precedente punto 1 alla sede della società ...

3. La Provincia effettuerà i pagamenti di cui al presente articolo all'appaltatore mediante mandati emessi sul Tesoriere della Provincia stessa.

ARTICOLO 14

(Subappalto)

(se inderogabilmente dichiarato in sede di gara negli appositi spazi presenti sull'allegato 1 del plico offerta – modulo per la dichiarazione sostitutiva)

4. Il subappalto è ammesso solo nel rispetto della procedura di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, fermo restando che l'autorizzazione al subappalto è riconosciuta solo a condizione che la quota e tipologia di prestazioni non inficino l'efficacia del servizio, la stabilità dei referenti dell'impresa e la continuità delle prestazioni. In particolare, il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione di legge, esclusivamente nel rispetto dell'unicità del referente contrattuale per tutta la durata dell'appalto, e comunque per prestazioni accessorie tali che, in rapporto alle commissioni riconosciute al subappaltatore, non superi il 30% di quelle astrattamente calcolabili in ragione dell'aggiudicazione.
5. Anche in caso di subappalto, rimane ferma l'unicità del referente per la Provincia, che rimane l'operatore economico affidatario, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione all'ordinazione dei singoli servizi ai numeri di telefono e fax, e indirizzi e-mail prestabiliti.
6. L'operatore economico è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti di rispettivi dipendenti,

nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente contratto.

7. L'affidamento in subappalto non esonera l'operatore economico da responsabilità verso la Provincia.
8. L'operatore economico prende atto ed accetta che la Provincia non autorizzi subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni per l'affidamento di specie e non risultate aggiudicatarie.
9. La Provincia revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso di infrazioni in materia di sicurezza da parte del subappaltatore, ferma ogni responsabilità solidale dell'appaltatore. Ogni conseguenza giuridica in ordine alla revoca dell'autorizzazione si intende esclusivamente in capo all'appaltatore.

ARTICOLO 15

(Responsabilità)

1. L'operatore economico si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti i servizi oggetto del contratto.
2. In particolare, la Provincia non assume alcuna responsabilità nel caso l'Operatore economico fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.
3. L'operatore economico sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la

Provincia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

4. Fermo quanto ulteriormente previsto nel capitolato, il Broker è responsabile:

a) del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare dalla Provincia e della loro corretta gestione;

b) di mancate tempestive segnalazioni volte a far modificare le condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Provincia competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio;

c) della intempestiva gestione dei sinistri, tale da determinare la mancata copertura.

5. Il Broker risponde altresì dei danni che si verifichino dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza posti in essere durante la vigenza dello stesso.

ARTICOLO 16

(Forma delle comunicazioni e domicilio)

1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della Provincia, all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax al numero dichiarato dall'operatore economico.

2. A tutti gli effetti del presente contratto, l'operatore economico elegge domicilio nel comune di, all'indirizzo.....

ARTICOLO 17

(Risoluzione delle controversie e foro competente)

1. La Provincia e l'operatore economico si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell'arbitrato.
2. La Provincia e l'operatore economico accettano come Foro competente il Foro di Verona.

ARTICOLO 18

(Obblighi dell'operatore economico verso i lavoratori)

1. Il signor _____ dichiara che l'operatore economico applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore _____ e agisce, nei confronti degli stessi dipendenti nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 19

(Sicurezza e rischi da interferenza)

1. Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, le parti danno atto che non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore e, pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto D.u.v.r.i.).
2. L'operatore economico si impegna a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali, delle norme sulla sicurezza sui posti di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e delle condizioni normative e retributive dei

contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale nei confronti dei propri dipendenti.

3. L'operatore economico si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.
4. L'operatore economico sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Provincia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
5. La Provincia avrà diritto di rivalersi sui crediti dell'operatore economico o sulla cauzione definitiva per quanto eventualmente da essa direttamente corrisposto per sanzioni comminate da organi esterni di vigilanza in relazione a fatti connessi all'esecuzione del servizio ed imputabili all'operatore economico medesimo o ai suoi collaboratori.
6. In ogni caso, l'operatore economico dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 20

(Controlli e collaudo)

1. La Provincia e l'operatore economico si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 207/2010.

2. Tenuto conto della tipologia di servizi e della metodologia e dei tempi della reportistica che l'operatore economico deve fornire alla Provincia, la verifica di conformità delle prestazioni al capitolato e all'offerta tecnica sono periodiche e distinte in relazione alle diverse prestazioni.

ARTICOLO 21

(Spese contrattuali)

1. L'operatore economico assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Provincia.
2. L'operatore economico ha già depositato le spese contrattuali sul conto corrente del tesoriere provinciale.

ARTICOLO 22


(Valore del contratto e registrazione)

1. La Provincia e l'operatore economico dichiarano, ai fini fiscali, che il presente contratto non comporta alcun onere diretto a carico della Provincia, per cui chiedono la registrazione dell'Atto in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 23

(Riservatezza e trattamento dei dati)

1. La Provincia nomina l'operatore economico "Responsabile esterno del trattamento dei dati", nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. L'operatore economico, in qualità di "Responsabile esterno", si impegna



ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che sono pubblicate alla pagina <http://portale.provincia.vr.it/privacy/istruzioni-generali> del portale della Provincia, quale allegato del documento "Informativa della privacy per l'utenza esterna", accessibile dalla sezione "Privacy" presente in calce all'home page, che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare.

3. L'operatore economico deve in ogni caso comunicare alla Provincia i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
4. Il signor _____ dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona all'indirizzo <http://portale.provincia.vr.it/privacy/informativa-sulla-privacy>.
5. Il _____ informa il signor _____ che "titolare" del trattamento è la "Provincia" stessa e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto ed alla sua esecuzione, "Responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Michele Miguidi, dirigente del servizio contratti pubblici; per ciò che riguarda l'esecuzione del servizio è, e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Piero Rossignoli, dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al citato documento "Informativa per l'utenza esterna".